



Collegio di Garanzia dello Sport
Sezioni Unite

Prot. n. 00533/2022

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 25/2022, presentato, in data 15 aprile 2022, dal Venezia F.C. s.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio, la U.S. Salernitana 1919 s.r.l., e la Lega Nazionale Professionisti Serie A, per l'annullamento, previa sospensione cautelare, dalla decisione della Corte Sportiva d'Appello Nazionale FIGC, assunta con C.U. n. 213/CSA del 18 marzo 2022, confermativa della decisione del giudice sportivo nazionale c/o Lega Nazionale Professionisti Serie A, di cui al C.U. n. 184 del 19 febbraio 2022, con la quale il giudice di primo grado aveva deliberato di non applicare alla U.S. Salernitana 1919 s.r.l. le sanzioni previste dall'art. 53 NOIF per la mancata disputa della gara Salernitana – Venezia in programma il 6 gennaio u.s., rimettendo alla Lega Serie A i provvedimenti organizzativi necessari relativi alla disputa della gara.

Rigetta il ricorso.

Spese compensate.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 2 maggio 2022.

IL PRESIDENTE
F.to Gabriella Palmieri

IL RELATORE
F.to Massimo Zaccheo

Depositato in Roma, in data 2 maggio 2022.

IL SEGRETARIO
F.to Alvio La Face